

Comune di SASSARI

Ordinanza n. 102 del 23/10/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

DIVIETO CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE APERTE AD USO PUBBLICO.

IL SINDACO

PREMESSO che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico del territorio comunale genera degrado e provoca pregiudizio al decoro urbano;

CONSIDERATO che per contrastare efficacemente questo fenomeno il 10 giugno 2021 è stata adottata l'ordinanza n.47: " Divieto di consumo bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico";

CONSTATATO il persistere di questo fenomeno, che coinvolge sempre piu' le persone fragili, affette da dipendenze, ma anche i giovanissimi frequentatori delle piazze della città e delle periferie ed, inoltre, dei luoghi di maggiore richiamo, specie nelle ore serali e notturne;

RILEVATO, infatti, dal contenuto delle attività di vigilanza urbana svolte quotidianamente dagli agenti della Polizia Locale ed, inoltre, dalle segnalazioni raccolte dagli operatori della Centrale Operativa dello stesso Comando che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche non è piu' circoscritto alle persone dedite all'alcol che vivono ai margini della società, ma si estende a molti giovani;

CONSTATATO che con l'adozione dell'ordinanza n.47 del 10/06/2021 gli organi deputati alle attività di vigilanza e controllo hanno potuto disporre di strumenti giuridici efficaci atti a prevenire e a reprimere il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche e su aree private aperte ad uso pubblico;

RITENUTO necessario riproporre un provvedimento che offra strumenti giuridici idonei a contrastare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche e su aree private aperte ad uso pubblico anche nei prossimi mesi e comunque fino a quando questo fenomeno non potrà essere considerato sotto controllo, ovvero fino all'adozione di una specifica norma regolamentare posta a disciplina della materia;

CONSIDERATO che nel territorio comunale il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico si manifesta prevalentemente nelle ore serali e notturne, e che coinvolge molti giovanissimi, e ciò impone l'adozione oltrechè di misure educative, di strumenti di prevenzione e di contrasto efficaci;

TENUTO CONTO che l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la prerogativa di adottare ordinanze contingibili e urgenti: "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità,...omissis... anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti e, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo: " quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici..omississ... adottando i provvedimenti di cui al comma 4.";

CONSTATATO che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della I. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che spetta anche all'Amministrazione comunale contrastare il consumo indiscriminato di alcol, specie da parte dei giovani;

RITENUTO che sussistono le condizioni di contingibilità ed urgenza correlate all'entità del disagio, all'attualità della necessità di arginare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sulle aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico, a salvaguardia della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutti coloro che risiedono nel territorio comunale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro e della vivibilità urbana;

RITENUTO pertanto necessario vietare nel territorio comunale il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico nelle ore serali e notturne;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso preventivamente al Prefetto di Sassari;

VISTI

- -Gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- -La legge n.125/2001;
- -La Legge n. 125 del 24 luglio 2008;
- -Il D.L.20 febbraio 2017, n°14, convertito con modificazioni dalla L.18 aprile 2017, n°48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
- -Le disposizioni del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale;
- -La Legge n°689/1981;
- II D.L.gs. 59/2010 e successive modificazioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.L.gs 267/2000 il provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale a partire dalla data odierna e fino a tutto il 28 febbraio 2022 è fatto divieto di consumare nella fascia oraria 19,00 – 06,00 bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico;

Si intende per consumo di bevande il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.),ovvero in bicchiere.

Il divieto non si estende al consumo nelle aree esterne concesse in uso agli esercenti per la somministrazione in loco;

Il presente provvedimento assume efficacia dalla data odierna fino al 28 febbraio 2022;

Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente provvedimento si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000, oltre al sequestro amministrativo delle bevande conformemente al disposto di cui all'art. 13 della Legge n.689/81;

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissioni all'Albo Pretorio e pubblicazioni sul sito Web dell'Ente.

Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al TAR Sardegna con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

TRASMETTE

la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine ad ordinamento statale che cureranno il rispetto della stessa e l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

NOTIFICA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A:

Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;

Polizia di Stato;

Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione);

Guardia di Finanza Sassari;

Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;

Provincia di Sassari;

Polizia Locale;

Settore Attività Produttive Ed.Pr.;

Settore Ambiente:

Sassari li 23/10/2021

IL SINDACO Prof. Gian Vittorio Campus

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.